



# INCONTRO SAF EMILIA ROMAGNA 20 GIUGNO 2018

## SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO



RELATORI:  
STELLA ANDREA  
BORDINI FRANCESCO

# ARGOMENTI



- **LA NORMATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA**
- **IL CONCETTO DI RISCHIO**
- **L'ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE IN AZIENDA**
- **LA VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRELATA AD ESEMPI PRATICI**
- **L'INFORTUNIO E L'ANALISI DI CASI STUDIO**
- **L'INFORMAZIONE, LA FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI**
- **LA FIGURA DEL CONSULENTE PER LA SICUREZZA E SALUTE**

# ASPETTI LEGISLATIVI



LA SICUREZZA IN ITALIA PRIMA DEL 1994 ERA ASSICURATA  
DA UNA SERIE DI DISPOSITIVI LEGISLATIVI ASSOLUTAMENTE  
NON COLLEGATI

(Cantieri - D.P.R. 547/55, luoghi di lavoro - legge 303/56)

NASCE IL FAMOSO

**D. LGS. 626 DEL 19/09/1994**

COSIDDETTO “626” PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI  
DI LAVORO

# ASPETTI LEGISLATIVI



RIVOLUZIONE DEL CONCETTO DI SICUREZZA CON  
INTRODUZIONE DI NUOVI CONCETTI E SOPRATTUTTO  
IDENTIFICAZIONE SICURA DEI **RESPONSABILI**,  
LA SICUREZZA NON È PIÙ UN INSIEME DI ARTICOLI  
LEGISLATIVI MA  
**UN METODO DI LAVORO ORGANICO PER GARANTIRE LA  
SALUTE E SICUREZZA DI TUTTI I LAVORATORI IN QUALSIASI  
LUOGO DI LAVORO.**





# ASPETTI LEGISLATIVI



VENGONO MEGLIO PRECISATI GLI OBBLIGHI E LE RESPONSABILITÀ DI:



**DATORE DI LAVORO**



**R.S.P.P.**



**DIRIGENTE**



**MEDICO  
COMPETENTE**



**R.L.S.**



**PREPOSTO**



**ADDETTI  
EMERGENZA**

# ASPETTI LEGISLATIVI



VIENE INTRODOTTO IL CONCETTO DI RISCHIO  
E LA SUA VALUTAZIONE OBBLIGATORIA,  
NASCE COSÌ IL

# DVR

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE  
DEI RISCHI

# ASPETTI LEGISLATIVI



DAL 1994 SI CERCA DI ATTUARE CON GRANDI DIFFICOLTÀ TUTTE LE NORMATIVE PREVISTE DAL D.LGS. 626/94, CHE RICHIEDONO INVESTIMENTI E SOPRATTUTTO UN CAMBIO DEL CONCETTO DI SICUREZZA E CIOÈ VIENE RICHiesta UNA NUOVA “**CULTURA DELLA SICUREZZA**”.

ALLA LUCE DI TALI DIFFICOLTÀ PUR IN PRESENZA DI SANZIONI NON TUTTE LE AZIENDE SIA PRIVATE CHE PUBBLICHE RIESCONO A PROCEDERE IN MODO “LEGALE” E SOPRATTUTTO NON VENGONO ATTIVATE IN MODO CORRETTO LE NUOVE FIGURE PREVISTE DANDO LORO LA GIUSTA FUNZIONE E RESPONSABILITÀ.

# ASPETTI LEGISLATIVI



SI PRECISA CHE TUTTI TALI DECRETI NON ABOLISCONO LE PRECEDENTI NORMATIVE, QUALI 547 - 303 (etc.)

IN PRATICA MOLTE SANZIONI FATTE DAGLI ORGANI COMPETENTI FACEVANO RIFERIMENTO ALLA MANCATA ATTUAZIONE DELLE NORME DI ARTICOLI DELLE LEGGI PRIMA RICHIAMATE!!



# ASPETTI LEGISLATIVI



**NEL DICEMBRE 2007, DURANTE LA NOTTE TRA IL 5 ED IL 6  
SUCCEDE QUALCOSA...**



# ASPETTI LEGISLATIVI



SCOPPIA UN ROGO ALL'INTERNO DELLA THYSSENKRUPP  
CON VARI DECEDUTI CAUSATI DA INADEGUATI SISTEMI DI  
SICUREZZA

IL GOVERNO ALLORA, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 1 DELLA  
LEGGE 3 AGOSTO 2007 N° 123 EMANA IL 9 APRILE 2008 IL

**D.LGS.81/08**

CON LO SCOPO DI COORDINARE TUTTA LA NORMATIVA SULLA  
SICUREZZA DEFINENDO MEGLIO ED ANCORA DI PIÙ LE  
RESPONSABILITA'  
DELLE FIGURE INDIVIDUATE

# ASPETTI LEGISLATIVI



LE PRINCIPALI MODIFICHE AL D.LGS. 626/94 SONO STATE:

- ABROGAZIONE DI TUTTE LE PRECEDENTI LEGGI;
- MANTENIMENTO SOLO DELLA STRUTTURA DELLA 626 E DI TUTTE LE NORMATIVE PRECEDENTI;
- CREAZIONE DI UN UNICO TESTO SULLA SICUREZZA QUALE RIFERIMENTO PER UNA GESTIONE CORRETTA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI.





# ASPETTI LEGISLATIVI



ALLA LUCE DI QUANTO DETTO LA STRUTTURA DEL NUOVO DECRETO, CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE 106 DEL 3 AGOSTO 2009, RISULTA ESSERE:

TITOLI	• 13
ARTICOLI	• 306
ALLEGATI	• 51

# ASPETTI LEGISLATIVI



**TITOLO II**  
LUOGHI DI LAVORO

**TITOLO III**  
USO DELLE ATTREZZATURE DI  
LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI  
PROTEZIONE INDIVIDUALE

**TITOLO IV**  
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

**TITOLO XIII**  
NORME TRANSITORIE E FINALI

**TITOLO V**  
SEGNALETICA DI SALUTE E  
SICUREZZA SUL LAVORO

**TITOLO XII**  
DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E  
DI PROCEDURA PENALE

**TITOLO I**  
PRINCIPI COMUNI

**TITOLO VI**  
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI  
CARICHI

**TITOLO X-BIS**  
PROTEZIONE DALLE FERITE DA  
TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE  
OSPEDALIERO E SANITARIO

**TITOLO XI**  
PROTEZIONE DA ATMOSFERE  
ESPLOSIVE


**TITOLO VII**  
ATTREZZATURE MUNITE DI  
VIDEOTERMINALI

**TITOLO X**  
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

**TITOLO IX**  
SOSTANZE PERICOLOSE

**TITOLO VIII**  
AGENTI FISICI

# ASPETTI LEGISLATIVI



# PERCEZIONE DEL RISCHIO



**TRE INFORTUNI SU QUATTRO  
SONO DOVUTI  
AL COMPORTAMENTO DEI LAVORATORI..  
MA ALLORA PERCHÉ I LAVORATORI  
ADOTTANO COMPORTAMENTI INSICURI O  
PERICOLOSI?**



# PERCEZIONE DEL RISCHIO

Come si spiegano queste situazioni...



...RISCHIO...





# PERCEZIONE DEL RISCHIO

e queste altre...



**...RISCHIO...**



# PERCEZIONE DEL RISCHIO



**LA NOSTRA MENTE PUO' SBAGLIARE,  
DI CONSEGUENZA ANCHE  
LA PERCEZIONE DEL RISCHIO  
PUÒ NON ESSERE CORRETTA!!!**





# PERCEZIONE DEL RISCHIO



**COSA RAPPRESENTA L'IMMAGINE?**



# PERCEZIONE DEL RISCHIO



**LA PERCEZIONE E L'EFFETTIVA SICUREZZA  
POSSONO NON COINCIDERE!!!**

**QUANDO LA PERCEZIONE DELLA SICUREZZA  
DIVERGE  
DALLA REALTÀ DELLA SICUREZZA  
SI HA UNA  
ERRATA PERCEZIONE DEL RISCHIO**

**DIAMO TROPPIA ATTENZIONE AI RISCHI MINORI  
E NON ABBASTANZA A QUELLI MAGGIORI**





# FATTORI DI RISCHIO



**SALUTE**



**SICUREZZA**



**MALATTIA  
PROFESSIONALE**



**INFORTUNIO**



# INFORTUNIO - MALATTIA PROFESSIONALE



## INFORTUNIO

**Incidente determinato da una causa violenta in occasione di lavoro dal quale derivi la morte o una invalidità permanente o una inabilità temporanea (ferita, caduta, esplosione, ecc.)**

## MALATTIA PROFESSIONALE

**Malattia causata da attività lavorativa dalla quale derivi la morte o l'invalidità permanente o l'inabilità temporanea (asbestosi, ipoacusia, etc.)**

# CONCETTO DI RISCHIO



Rischio, pericolo e danno



Quale è l'immagine corretta che identifica il concetto di rischio?

Un collaboratore scolastico sta usando la macchina idropulitrice in condizioni di scarsa visuale e investe un collega provocando una contusione e 3 giorni di inabilità temporanea.

Un altro addetto dello stesso reparto inciampa su una scatola di cartone vuota lasciata in disordine e si procura una distorsione alla caviglia con 3 giorni di inabilità temporanea.

Pericoli (diversi)

Condizioni che hanno elevato il Rischio

Danni (uguali per caso)

# CONCETTO DI RISCHIO



Cosa si intende per **RISCHIO (R)** nei luoghi di lavoro?  
(art. 2 comma 1 lettera s D. Lgs. 81/08)

La **PROBABILITÀ (P)**  
di raggiungimento del livello potenziale di **DANNO (D)**  
nelle condizioni di impiego o di esposizione  
ad un determinato fattore o agente  
oppure alle loro combinazioni

**RISCHIO = PROBABILITÀ x DANNO**



# PROBABILITÀ

<i>Livello</i>	<i>Criteri di appartenenza al livello</i>	<i>Valore</i>
<b>MOLTO PROBABILE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– esiste una correlazione diretta fra <b>Il tipo di pericolo considerato</b> e il verificarsi del danno ipotizzabile</li> <li>– <b>si sono già verificati</b> danni associati <b>al tipo di pericolo considerato</b> in azienda o in aziende simili, in situazioni operative simili</li> <li>– il verificarsi del danno associato <b>al tipo di pericolo considerato non susciterebbe stupore</b> in azienda</li> <li>– <b>non</b> sono state adottate misure di prevenzione</li> </ul>	<b>4</b>
<b>PROBABILE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Il tipo di pericolo considerato</b> può produrre un danno <b>anche se in modo non</b> automatico o diretto</li> <li>– è noto <b>qualche</b> caso in cui <b>al tipo di pericolo considerato è seguito un danno</b> in azienda o in aziende simili</li> <li>– il verificarsi di un danno associato <b>al tipo di pericolo considerato susciterebbe una moderata sorpresa</b> in azienda</li> <li>– le misure di prevenzione adottate <b>non</b> sono efficienti ed efficaci</li> </ul>	<b>3</b>
<b>POCO PROBABILE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Il tipo di pericolo considerato</b> può produrre un danno solo in circostanze sfortunate di eventi</li> <li>– sono noti <b>solo rari</b> casi in cui <b>al tipo di pericolo considerato è conseguito un danno</b> in azienda o aziende simili</li> <li>– il verificarsi di un danno associato <b>al tipo di pericolo considerato</b> susciterebbe <b>una grande sorpresa</b> in azienda</li> <li>– le misure di prevenzione adottate sono efficienti ma <b>non sempre</b> efficaci</li> </ul>	<b>2</b>
<b>IMPROBABILE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Il tipo di pericolo considerato</b> può produrre un danno solo per la concomitanza di più eventi poco probabili</li> <li>– non sono noti casi in cui <b>al tipo di pericolo considerato</b> è conseguito un danno in azienda o aziende simili</li> <li>– il verificarsi di un danno associato <b>al tipo di pericolo considerato</b> susciterebbe incredulità in azienda</li> <li>– le misure di prevenzione adottate <b>sono</b> efficienti ed efficaci</li> </ul>	<b>1</b>




# DANNO

<i>Livello</i>	<i>Criteri di appartenenza al livello</i>	<i>Valore</i>
<b>GRAVISSIMO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Il tipo di pericolo considerato in rapporto alle misure di protezione adottate può produrre un infortunio o episodio di esposizione <b>acuta</b> con <b>effetti letali</b> o di <b>invalidità totale</b></li><li>– Il tipo di pericolo considerato in rapporto alle misure di protezione adottate può produrre un'esposizione <b>cronica</b> con <b>effetti letali</b> e/o <b>totalmente invalidanti</b></li></ul>	<b>4</b>
<b>GRAVE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Il tipo di pericolo considerato in rapporto alle misure di protezione adottate può produrre un infortunio o episodio di esposizione <b>acuta</b> con <b>effetti gravi</b> non letali o di <b>invalidità parziale</b></li><li>– Il tipo di pericolo considerato in rapporto alle misure di protezione adottate può produrre un'esposizione <b>cronica</b> con effetti <b>irreversibili</b> e/o <b>parzialmente invalidanti</b></li></ul>	<b>3</b>
<b>MEDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Il tipo di pericolo considerato in rapporto alle misure di protezione adottate può produrre un infortunio o episodio di esposizione <b>acuta</b> con <b>effetti di inabilità reversibile</b></li><li>– Il tipo di pericolo considerato in rapporto alle misure di protezione adottate può produrre un'esposizione <b>cronica</b> con <b>effetti reversibili</b></li></ul>	<b>2</b>
<b>LIEVE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Il tipo di pericolo considerato in rapporto alle misure di protezione adottate può produrre un infortunio o episodio di esposizione <b>acuta</b> con <b>effetti di inabilità rapidamente reversibile</b></li><li>– Il tipo di pericolo considerato in rapporto alle misure di protezione adottate può produrre un'esposizione <b>cronica</b> con <b>effetti rapidamente reversibili</b></li></ul>	<b>1</b>

# CONCETTO DI RISCHIO



## RISCHIO (CONCETTO PROBABILISTICO)



# CONCETTO DI RISCHIO



Stima dei rischi con il metodo **qualitativo**: si arriva alla definizione delle classi di *probabilità* (**P**) e di *danno* (**D**) attribuendo a ciascuna di esse un valore convenzionale e consentendo una stima del rischio come funzione semplice di **P x D**

P	4	4	8	12	16
	3	3	6	9	12
	2	2	4	6	8
	1	1	2	3	4
		1	2	3	4
		D			

# CONCETTO DI RISCHIO



Stima dei rischi con il metodo **quantitativo**: attribuiscono valori numerici espressi in unità di misura quantificabili (ad esempio attraverso misurazioni).



# CONCETTO DI RISCHIO

La **classificazione** del rischio è quindi fornita da un valore numerico convenzionale che sottintende la categoria di rischio dalla quale discende il livello di **priorità** da attribuire alle **misure di prevenzione e protezione** da adottare; per il rischio residuo, dopo l'adozione delle misure, i gradi di rischio 1 e 2 sono da considerare accettabili.

Rischio	Categoria di R	Adozione di Misure di Prevenzione e Protezione	Priorità
9 – 16	ALTO	Introduzione di misure di prevenzione e protezione per la riduzione e il controllo del rischio	Immediata o entro 3 mesi
4 – 8	MEDIO	Introduzione di misure di prevenzione e protezione necessarie per il controllo del rischio	Attuazione delle misure tra 3 e 6 mesi
2 – 3	BASSO	Garantire il mantenimento della situazione riscontrata	Attuazione delle misure entro l'anno
1	IRRILEVANTE	Non sono necessarie ulteriori misure	Prevedere una revisione di questi rischi oltre l'anno

# CONCETTO DI RISCHIO



**MISURE DI PREVENZIONE**: misure tecniche, organizzative, procedurali, che favoriscono l'eliminazione o la diminuzione del rischio attraverso la riduzione della sua probabilità di accadimento

Riduzione **PROBABILITA'** → misure di **PREVENZIONE**



**MISURE DI PROTEZIONE**: misure che eliminano o riducono il potenziale danno sulla persona (lavoratore) che risulta interessata dal rischio

Riduzione **DANNO** → misure di **PROTEZIONE**





# CONCETTO DI RISCHIO

E ORA COME VALUTERESTE QUESTE SITUAZIONI?



**FORSE UN 4x4...**



# CONCETTO DI RISCHIO

E QUESTE ALTRE?



**FORSE UN 4x4...**

# CONCETTO DI RISCHIO



ED IN QUESTO CASO QUALE RISCHIO?



P = molto bassa

D = molto alto

Morte



P = molto alta

D = medio

Allergie, toxoplasmosi

# CONCETTO DI RISCHIO



RISCHIO = PROBABILITÀ X DANNO



$$1 \times 4 = 4$$



$$4 \times 2 = 8$$

**ATTENTI AL GATTO!!**



# ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE IN AZIENDA



## DATORE DI LAVORO

È IL PRINCIPALE DESTINATARIO DEGLI OBBLIGHI IN  
MATERIA DI SICUREZZA, ED È SOGGETTO  
RESPONSABILE PENALMENTE

*“Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa [...]”*

*(Art. 2 - D. Lgs. n. 81/2008)*

# ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE IN AZIENDA



## DATORE DI LAVORO

*“Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:*

- *la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto*
- *la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi”*

*(Art. 17 - D. Lgs. n. 81/2008)*

**DVR**  
OBBLIGATORIO

# ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE IN AZIENDA



## DATORE DI LAVORO

*(Art. 18 - D. Lgs. n. 81/2008)*

- *nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente Decreto Legislativo;*
- *designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;*
- *fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;*
- *prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;*



# ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE IN AZIENDA



## DATORE DI LAVORO

*(Art. 18 - D. Lgs. n. 81/2008)*

- *richiedere l'osservanza da parte dei lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro disposizione;*
- *inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;*
- *nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;*
- *adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;*

# ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE IN AZIENDA



## DATORE DI LAVORO

*(Art. 18 - D. Lgs. n. 81/2008)*

- *informare prima possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;*
- *astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;*
- *consentire ai lavoratori la verifica, tramite rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), dell'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;*
- *consegnare tempestivamente al RLS, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi; il documento è consultato esclusivamente in azienda;*
- *adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;*

# ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE IN AZIENDA



## SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP) E SUO RESPONSABILE (RSPP)

*“insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”*

*“persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”*

*(Art. 2 - D. Lgs. n. 81/2008)*

# ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE IN AZIENDA



## SVOLGIMENTO DIRETTO DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

*“Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’ ALLEGATO II dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46”.*

*(Art. 34 - D. Lgs. n. 81/2008)*

# ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE IN AZIENDA



## CASI IN CUI È CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ALLEGATO II D. LGS. 81/08)

1

**Aziende artigiane e industriali<sup>(1)</sup>**  
fino a 30 LAVORATORI

2

**Aziende agricole e zootecniche**  
fino a 30 LAVORATORI

3

**Aziende della pesca**  
fino a 20 LAVORATORI

4

**Altre aziende**  
fino a 200 LAVORATORI

(1) Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

# ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE IN AZIENDA



## CASI IN CUI IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEVE ESSERE INTERNO

- nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto (incidente rilevante)
- nelle centrali termoelettriche
- negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni
- nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni
- nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori
- nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori
- nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori

*(Art. 31 - D. Lgs. n. 81/2008)*



# ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE IN AZIENDA



## PREPOSTO

*“persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”*

*(Art. 2 - D. Lgs. n. 81/2008)*

## **COSA SIGNIFICA SOVRINTENDERE?**

**Vigilare affinché qualcosa si svolga regolarmente, secondo  
le norme**

**(Fonte Garzanti Linguistica)**

# ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE IN AZIENDA



## PREPOSTO

IN PARTICOLARE TRATTASI DI UN SOGGETTO, ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL DATORE DI LAVORO, AL QUALE È ATTRIBUITA (DI FATTO, O MEDIANTE SPECIFICO INCARICO) UNA FUNZIONE DI CONTROLLO PERMANENTE E DI SOVRINTENDENZA NELLO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA

Ad esempio, tra le molte possibilità di figure inquadrabili come Preposti in quanto destinatari di norme per la prevenzione degli infortuni, abbiamo capi turno, responsabili di reparto, responsabili di servizio, capi squadra.

Il Preposto, poiché tenuto ad applicare ed a fare rispettare le norme di sicurezza e prevenzione, è sempre ed in ogni caso responsabile del Personale, nell'ambito dei reparti di propria competenza:

- è il responsabile dell'attuazione delle direttive aziendali in materia di sicurezza
- elemento essenziale della catena gerarchica del potere
- profondo conoscitore delle attività e degli ambienti di lavoro
- necessità di elevate capacità di comunicazione
- capacità organizzative e gestionali

# ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE IN AZIENDA



## PREPOSTO

*(Art. 19 - D. Lgs. n. 81/2008)*

- *a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;*
- *b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;*
- *c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;*

# ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE IN AZIENDA



## PREPOSTO

*(Art. 19 - D. Lgs. n. 81/2008)*

- *d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;*
- *e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;*
- *f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;*
- *g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.*

# ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE IN AZIENDA



## MEDICO COMPETENTE

*“medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto ”*

*(Art. 2 - D. Lgs. n. 81/2008)*

# ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE IN AZIENDA



## MEDICO COMPETENTE

*(Art. 41 - D. Lgs. n. 81/2008)*

*La sorveglianza sanitaria comprende:*

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;*
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;*



# ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE IN AZIENDA



## MEDICO COMPETENTE

*(Art. 41 - D. Lgs. n. 81/2008)*

- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;*
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;*
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.*
- e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;*
- e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.*

# ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE IN AZIENDA

**MEDICO COMPETENTE**



**MA IL MEDICO COMPETENTE DEVE SEMPRE ESSERE  
PRESENTE IN AZIENDA?**

**SI, DOVE ESISTONO DEI RISCHI SIGNIFICATIVI  
PER LA SALUTE**



# ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE IN AZIENDA



## RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

*“persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro“*

*(Art. 2 - D. Lgs. n. 81/2008)*

# ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE IN AZIENDA



## RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (Art. 47 - D. Lgs. n. 81/2008)

- 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.*
- 2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.*
- 3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.*
- 4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.*
- 5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.*
- 6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.*

# ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE IN AZIENDA



## RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (Art. 47 - D. Lgs. n. 81/2008)

7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente:
- a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
  - b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
  - c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49.

# ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE IN AZIENDA



## RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

- *è eletto in tutte le aziende (es. per alzata di mano o scrutinio segreto)*
- *è autorizzato all'accesso di tutti gli ambienti di lavoro*
- *ha avuto una formazione specifica (32 ore)*
- *è autorizzato a visionare tutti i documenti della sicurezza*
- *viene consultato preventivamente e periodicamente*
- *ha il tempo a disposizione come da contratto collettivo di categoria per assolvere a quanto sopra indicato*
- *sottoscrive la valutazione dei rischi*

**E SE NON VIENE ELETTO UN RAPPRESENTANTE DEI  
LAVORATORI PER LA SICUREZZA?**



# ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE IN AZIENDA



**I LAVORATORI OPTANO PER UN  
RAPPRESENTANTE  
DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA  
TERRITORIALE  
(ART. 48 D. LGS. 81/08)  
MESSO A DISPOSIZIONE  
DALL'ENTE BILATERALE DI RIFERIMENTO**



# ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE IN AZIENDA

## L'ADDETTO ALLA LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELL'EMERGENZA (ART. 46 D. LGS. 81/08)

- Effettua la prevenzione
- Effettua la lotta antincendio
- Effettua la gestione emergenza
- Effettua la sorveglianza quotidiana dei presidi antincendio

## L'ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO (ART. 45 D. LGS. 81/08)

- Effettua il primo intervento nei confronti delle persone infortunate
- Effettua il salvataggio per situazioni critiche
- Effettua la collaborazione con la squadra antincendio per la gestione dell'evacuazione



# ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE IN AZIENDA

## ADDETTO ALL'USO DI ATTREZZATURE PERICOLOSE

Riceve una formazione specifica e un'autorizzazione all'uso.

L'accordo della Conferenza Stato-Regioni 22 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 marzo 2012, definisce le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.



Attrezzature disciplinate dall'accordo:

- piattaforme di lavoro mobili elevabili;
- gru a torre;
- gru mobile;
- gru per autocarro;
- carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;
- trattori agricoli o forestali;
- macchine movimento terra;
- pompe per calcestruzzo..

# ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE IN AZIENDA

## RIUNIONE PERIODICA

*(Art. 35 - D. Lgs. n. 81/2008)*

Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano il **Datore di lavoro** o un suo rappresentante, il **RSP**, il **Medico competente**, ove nominato e il **RLS**.

Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

- a) il documento di valutazione dei rischi;
- b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei DPI;
- d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.



# VALUTAZIONE DEI RISCHI

**E nelle vostre  
attività quali  
rischi riscontrate?**





# VALUTAZIONE DEI RISCHI

## TIPOLOGIE DI RISCHI



### ERGONOMIA E FATTORI PSICOSOCIALI

- **Movimentazione Manuale Carichi**
- **Movimenti ripetitivi**
- **Stress**

### ELETTRICI

- **Contatti diretti e indiretti**
- **Fenomeni elettrostatici**
- **Radiazioni termiche e altri fenomeni**
- **Spruzzi metallici da cortocircuiti**



### MATERIALI E SOSTANZE UTILIZZATE

- **Contatto o inalazione**
- **Incendio**
- **Esplosione**



# VALUTAZIONE DEI RISCHI

## TIPOLOGIE DI RISCHI

### MECCANICI

- Schiacciamento
- Cesoiamento
- Taglio
- Impigliamento
- Trascinamento
- Urto, puntura
- Abrasione
- Intrappolamenti
- Scivolamento
- Inciampo e caduta
- Proiezione di materiale solido
- Perdita di stabilità della macchina
- Ribaltamento



### COMBINAZIONI

- accumuli di energia in caso di interruzione di corrente elettrica (energia cinetica residua)
- avviamenti intempestivi per mancato coordinamento
- avviamenti accidentali per mancata messa in sicurezza

### AGENTI FISICI

- Rumore
- Vibrazioni
- Radiazioni ottiche
- Campi elettromagnetici



# VALUTAZIONE DEI RISCHI

I fattori attraverso i quali è possibile ridurre al minimo i rischi lavorativi sono:

- **fattori legati alla tecnologia:** la sicurezza intrinseca delle attrezzature di lavoro (macchine, utensili), il loro stato di manutenzione, etc.
- **fattori dell'ambiente di lavoro:** la presenza di rumore, fumi di saldatura, spazi di lavoro etc.
- **fattori dell'organizzazione del lavoro:** orari troppo prolungati, monotonia, ritmi eccessivamente intensi, etc.
- **fattori legati alla persona:** cultura, percezione del rischio, atteggiamenti, comportamenti, esperienze, etc.



# VALUTAZIONE DEI RISCHI

## MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO ALLA FONTE

- Eliminazione dei pericoli.
- Limitazione alla fonte dei pericoli.
- Riduzione al minimo dei quantitativi di materiale pericoloso all'interno degli ambienti di lavoro.
- Separazione di linee o reparti.
- Procedure gestionali che integrino i processi aziendali con la sicurezza nella gestione del lavoro, nell'acquisto di attrezzature e sostanze chimiche.
- Sostituzioni migliorative in relazione al progresso tecnico (automazione, cicli chiusi, sostanze meno pericolose).

# VALUTAZIONE DEI RISCHI

## MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO

- Impianti realizzati a regola d'arte.
- Ambienti di lavoro correttamente concepiti.
- Macchinari, apparecchi e attrezzature rispondenti ai requisiti di sicurezza secondo gli standard del progresso tecnico, certificati dai costruttori e collaudati dagli installatori.
- Concezione ergonomica dei posti di lavoro.



### Dichiarazione di Conformità

Declaration de Conformité • Declaration of Conformity • Dichiarazione di Conformità

Il fabbricante Nome: Hauraton GmbH & Co. KG  
Via: Werkstraße 13  
Località: 76437 Rastatt  
Nazione: Germania

rappresentato dai firmatari, dichiara che

**FASERFIX®SUPER KS 100**

è conforme a tutti i requisiti contenuti nella Direttiva 89/106/EEC relativa ai prodotti da costruzione.


Descrizione del prodotto:	Canaletta di drenaggio tipo M per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli Classe di carico da A 15 fino a F 900, in conformità alle istruzioni di installazione
Capacità di carico:	Calcestruzzo rinforzato con fibre di vetro
Materiale costitutivo della canaletta:	Ghisa, acciaio zincato, acciaio inossidabile
Materiale costitutivo delle coperture:	Lunghezza = 500/1000 mm; Larghezza = 160 mm; Altezza = 80 - 280 mm
Dimensioni:	
Norma armonizzata applicata:	EN 1433: 02/05
Presunzione di conformità ai requisiti previsti dalla:	normativa integrale, appendice ZA appendice D
Procedura di valutazione della conformità secondo il:	System 3
Organismo notificato:	Dipartimento per la verifica dei materiali (MPA), sito presso l'Istituto per l'Edilizia muraria e la Tecnologia dei Materiali Edilizi dell'Università di Karlsruhe N° di autorizzazione: 0754
Organismo di controllo terzo:	Dipartimento per la verifica dei materiali (MPA), sito presso l'Istituto per l'Edilizia muraria e la Tecnologia dei Materiali Edilizi dell'Università di Karlsruhe

Hauraton GmbH & Co. KG  
Werkstraße 13  
76437 Rastatt  
Germany  
Tel. +49 7222 958-0  
Fax +49 7222 958-100  
info@hauraton.com

Rastatt, il 6 Marzo 2007.

# VALUTAZIONE DEI RISCHI

## MISURE ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO

- Misure igieniche adeguate.
  - Uso della segnaletica di sicurezza.
  - Consultazione dei lavoratori e coinvolgimento degli stessi nelle problematiche inerenti la sicurezza e la salute.
  - Definizione di procedure e istruzioni operative di lavoro in sicurezza;
  - Informazione, formazione e addestramento.
  - Cambio di mansione per ridurre fattori trasversali (stress, monotonia del lavoro etc.).
  - Regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
  - Sorveglianza sanitaria.
- 



# VALUTAZIONE DEI RISCHI

## MISURE TECNICHE DI PROTEZIONE

- Protezione antincendio.
- Protezione contro le esplosioni.
- Protezione contro i fulmini.
- Protezione contro gli investimenti.
- Protezione contro le cadute.
- Segregazione di parti di impianto, protezione degli organi pericolosi.
- Impianti di ventilazione artificiale per la cattura degli inquinanti di processo presso le sorgenti di emissione.
- Barriere di intercettazione di sorgenti luminose o scintille.
- Incapsulamenti, schermature fonoassorbenti.
- Coibentazioni, isolamenti termici.



# VALUTAZIONE DEI RISCHI

## DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)

Il Documento di valutazione dei rischi rappresenta la mappatura dei rischi presenti in un'azienda. Deve contenere tutte le procedure necessarie per l'attuazione di misure di prevenzione e protezione da realizzare e i ruoli di chi deve realizzarle. Rappresenta un requisito burocratico cartaceo o elettronico ed un ulteriore compito assegnato direttamente al datore di lavoro, in quanto da egli non delegabile. È uno dei documenti cardine del D. Lgs. 81/08 e viene trattato negli articoli 17 e 28.



**DVR**  
**IN PILLOLE**

# VALUTAZIONE DEI RISCHI

## DATA CERTA

Come prescritto dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/08) il DVR, di cui all'Art. 17, deve essere munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dall'RSPP, dal RLS o RLST e dal Medico Competente, ove nominato.

Questo trova la sua evidente ratio nella necessità avvertita dal legislatore di porre rimedio, in qualche modo, alla tendenza di retrodatare il documento, che infatti risulta in questo modo pressoché impossibile.

Quando il legislatore ha imposto la cosiddetta “data certa” ha richiesto la prova con validità della formazione del documento in un certo arco temporale o, comunque, della sua esistenza anteriormente a un dato evento.



# VALUTAZIONE DEI RISCHI



Cosa si intende per valutazione dei rischi?  
(art. 2 comma 1 lettera q D. Lgs. 81/08)

Valutazione **globale** e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate **misure di prevenzione e di protezione** e ad elaborare il **programma delle misure atte a garantire il miglioramento** nel tempo dei livelli di salute e sicurezza

**PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**



**REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**

# VALUTAZIONE DEI RISCHI



## CRITERI E STRUMENTI PER L'INDIVIDUAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

- Fase preliminare (consultazione profili di rischio).
- Sopralluogo.
- Valutazione documentazione (conformità impianti, attrezzature, etc.) e fase analitica (studio del ciclo e delle sostanze e preparazione mansionario).
- Giudizio finale e stesura del documento (art. 28 del D.Lgs. 81/08).

# VALUTAZIONE DEI RISCHI



## RACCOLTA INFORMAZIONI GENERALI

- Individuazione del tipo di attività.
- Numero dei dipendenti.
- Orari di lavoro.
- Turni.
- Ricostruzione del ciclo tecnologico.
- Planimetrie.

**CHI FA CHE COSA?**



# VALUTAZIONE DEI RISCHI



## RACCOLTA INFORMAZIONI TECNICHE


- Individuazione del tipo di attività.
- Certificazioni C.E. di macchine, attrezzature e DPI.
- Raccolta delle schede tossicologiche delle sostanze usate (materie prime, materiale di consumo, prodotti finiti).
- Agibilità locali.
- Denuncia impianto di messa a terra.
- Certificazione Prevenzione Incendi (eventuale).
- Registro Infortuni.
- Disposizioni aziendali.
- Organizzazione gerarchica.

# VALUTAZIONE DEI RISCHI



**L'analisi delle informazioni consente di valutare se dal punto di vista burocratico/amministrativo, l'azienda è in linea con il rispetto delle norme vigenti.**

**Si tratta, infatti, della base per poi poter procedere alla integrazione/produzione della documentazione mancante.**



# VALUTAZIONE DEI RISCHI



## SOPRALLUOGO

- Consente di verificare “ sul campo” la correttezza delle informazioni raccolte
- Deve coprire nel modo più completo possibile l'intera attività e analizzare eventuali situazioni anomale o difficilmente ripetibili



# VALUTAZIONE DEI RISCHI



A seconda delle ipotesi di rischio formulate bisogna procedere a:

- a) individuare i soggetti esposti;
- b) suddividere gli stessi in gruppi omogenei di rischio;
- c) quantificare i tempi di esposizione.

## IL DOCUMENTO

É necessario a questo punto procedere alla stesura di una relazione conclusiva che riporti i risultati dell'analisi condotta su tutte le situazioni di rischio, specificando i criteri adottati per la valutazione stessa.



# VALUTAZIONE DEI RISCHI

**Omessa VDR  
Omessa redazione del DVR  
Redazione del DVR senza collaborazione  
con RSPP e MC**

**Arresto da 3 a 6 mesi o  
ammenda da 2.740,00 a  
7014,40 euro**

**VDR e DVR senza consultazione del RLS  
Mancata revisione della VDR e mancato  
aggiornamento del DVR entro 30 giorni**

**Ammenda da 2.192,00 a  
4.384,00 euro**

**Mancata consegna al RLS, a seguito della  
sua richiesta, di copia del DVR**

**Arresto da 2 a 4 mesi o  
ammenda da 822,00 a  
4.384,00 euro**

**SANZIONI A CARICO  
DEL DATORE DI LAVORO**



# F.A.Q. (frequently asked questions)

- *Una società costituita da due soci lavoratori è tenuta alla stesura del DVR?*

Sì, nell'art. 2 del Testo Unico vengono infatti considerati lavoratori anche i soci lavoratori di cooperativa o di società che prestano la loro attività per conto delle società e dell'ente stesso. Nell'elaborazione del documento di valutazione dei rischi uno di loro svolgerà il ruolo di datore di lavoro mentre l'altro quello di lavoratore dipendente.

- *I collaboratori familiari sono considerati lavoratori?*

No, ai fini della determinazione dell'organico aziendale cui è collegato l'obbligo di valutazione dei rischi, i collaboratori familiari non devono essere conteggiati (art. 4 D. Lgs. 81/08).





# F.A.Q. (frequently asked questions)

- *Il documento di valutazione dei rischi deve essere aggiornato periodicamente?*

L'articolo 29 del Testo Unico prevede che il documento venga aggiornato entro trenta giorni qualora intervengano le seguenti cause:

- a) modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro, significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
  - b) evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
  - c) infortuni significativi;
  - d) qualora i risultati della sorveglianza sanitaria evidenziassero la necessità di aggiornare la situazione.
- *Qualora il documento di valutazione dei rischi venga firmato in maniera autografa dal datore di lavoro, RSPP, Medico competente ed RLS, deve essere apposta anche la data certa?*

No, la firma di tutti i soggetti equivale all'apposizione della data certa.



# F.A.Q. (frequently asked questions)

- *Qualora un'impresa abbia una o più unità locali dislocate nel territorio, il datore di lavoro è tenuto a predisporre il documento di valutazione dei rischi per ognuna di esse?*

Sì, il datore di lavoro deve predisporre un documento di valutazione dei rischi per ognuna delle unità presenti e conservarlo all'interno dei rispettivi locali.

- *Com'è strutturata la formazione obbligatoria dei lavoratori?*

Il percorso formativo dei lavoratori è strutturato in due parti. La prima parte, detta di "formazione generale", è composta da almeno 4 ore di formazione e-learning dove vengono presentati i concetti generali in tema di sicurezza sul luogo di lavoro. La seconda parte, dalla durata variabile in base al grado di rischio dell'azienda, è dedicata invece alla formazione sui rischi specifici del settore di appartenenza e deve essere svolta in aula con un numero massimo di 35 partecipanti.



# INFORTUNI

## INFORTUNI IN ITALIA - DATI INAIL 2013



Gestione	Invaldità Temporanea	Invaldità Permanente	Morte	TOTALE
Industria e Servizi	323.319	20.104	558	343.981
Agricoltura	27.714	3.286	85	31.085
<b>TOTALE</b>	<b>351.033</b>	<b>23.390</b>	<b>643</b>	<b>375.066</b>

L'**infortunio sul lavoro** è l'evento traumatico, avvenuto per una causa violenta sul posto di lavoro o anche semplicemente in occasione di lavoro, che comporta l'impossibilità di svolgere l'attività lavorativa per più di tre giorni.

# INFORTUNI

**SONO STATI FATTI PROGRESSI,  
MA MUOIONO ANCORA  
CIRCA 2 PERSONE AL GIORNO...**



**INOLTRE...**

# Modello di previsioni degli infortuni (H. W. Heinrich, 1931)

**INFORTUNI**

**10%**

**INCIDENTI**

*Ad 1 infortunio mortale  
oppure a 29 infortuni  
gravi o minori,  
corrispondono 300  
incidenti (senza  
infortunio) che non  
vengono registrati o  
analizzati*

**90%**

# INFORTUNI E QUASI INFORTUNI



**INFORTUNIO**: qualsiasi evento improvviso ed imprevisto ma evitabile che altera il normale andamento dell'attività lavorativa e determina delle lesioni ad un lavoratore

**INCIDENTE**: qualsiasi evento improvviso ed imprevisto che altera il normale andamento dell'attività lavorativa e determina danni materiali ad impianti ed attrezzature e che potenzialmente potrebbe causare lesioni al lavoratore






# INFORTUNI E QUASI INFORTUNI

Analizzare le cause di un incidente/infortunio può consentire di:

- individuare le **carenze** nel sistema di prevenzione/protezione;
- identificare le **azioni correttive** e la relativa **urgenza** (eventuali misure alternative temporanee);
- individuare i **fattori** che possono causare e/o contribuire all'accadimento di incidenti/infortuni;
- identificare le opportunità per un **miglioramento continuo**.

Elementi utili all'indagine: **raccogliere le osservazioni**, anche verbali, dell'interessato e/o dei colleghi e/o dei preposti onde chiarire le circostanze del fatto.



# INFORTUNI E QUASI INFORTUNI

## QUASI INFORTUNIO (NEAR MISS)

Il **NEAR MISS** o quasi infortunio è un qualsiasi evento, correlato al lavoro, che avrebbe potuto causare un danno alla salute e, per qualche motivo da indagare, non lo ha fatto

**I NEAR MISSES SONO I  
“CAMPANELLI DI ALLARME”  
DELLA PREVENZIONE**

# ANALISI INFORTUNIO



- È PRESENTE IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E DA CHI È SOTTOSCRITTO?
- IL DOCUMENTO HA LA DATA CERTA?
- ERA STATO VALUTATO IL RISCHIO CHE HA PORTATO ALL'INFORTUNIO?
- ERANO PRESENTI PROCEDURE DI LAVORO SPECIFICHE?
- LA MACCHINA PRESENTAVA RISCHI PALESI?
- IL LAVORATORE ERA FORMATO, INFORMATO E ADDESTRATO?
- IL LAVORATORE INDOSSAVA I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE?
- ERA EFFETTUATA LA SORVEGLIANZA SUL LAVORATORE?



# **ANALISI INFORTUNIO**

## **ANALISI DI CASI STUDIO - INAIL**



### **DESCRIZIONE INFORTUNIO**

Il sig. XX, datore di lavoro della piccola impresa di costruzione, mentre stava installando una tettoia nel cortile della propria ditta, cadeva al suolo dal piano di lavoro di un trabattello, posto a circa 3,5 metri da terra. Il trabattello risulta privo di parapetti di protezione di piano di camminamento completo e di sistemi di stabilizzazione e fermo delle ruote.

# ANALISI INFORTUNIO

## ANALISI DI CASI STUDIO - INAIL



SCENARIO

INFORTUNIO

ELEMENTI DI  
PREVENZIONE



# ANALISI INFORTUNIO

## ANALISI DI CASI STUDIO - INAIL



SCENARIO

INFORTUNIO

ELEMENTI DI  
PREVENZIONE






# ANALISI INFORTUNIO

## ANALISI DI CASI STUDIO - INAIL



SCENARIO	INFORTUNIO	ELEMENTI DI PREVENZIONE
----------	------------	-------------------------



INAIL

# INFORTUNIO



Il datore di lavoro è tenuto a presentare la denuncia all'INAIL dell'attività esercitata in quanto ritenuta rischiosa.

Il lavoratore rientrante nell'obbligo assicurativo, in caso di infortunio o malattia professionale è tutelato dall'INAIL con prestazioni economiche, sanitarie ed integrative, anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia provveduto al pagamento del premio (automaticità delle prestazioni).

Il costo dell'assicurazione - vale a dire il premio assicurativo - è a carico del datore di lavoro ed è determinato applicando, alle retribuzioni pagate ai dipendenti occupati, i tassi previsti da un'apposita tariffa che tiene essenzialmente conto **della diversa pericolosità tra le varie lavorazioni.**

# INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

# INFORTUNIO



## DENUNCIA INAL DI INFORTUNIO

- Va fatta per gli infortuni con prognosi superiore a 3 giorni.
- Va fatta entro due giorni dalla data di ricevimento del primo certificato medico.
- Nei casi di infortunio mortale o grave invalidità permanente va fatta entro 24 ore (via fax).

# INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

# INFORTUNIO



## ANDAMENTO STORICO DEL FENOMENO INFORTUNISTICO DELL'ULTIMO TRIENNIO

La valutazione dei rischi non può non considerare ciò che è già accaduto nel passato. Tale aspetto è infatti fondamentale nell'attribuzione del grado di probabilità di un evento (stima qualitativa del rischio).

*È inoltre utile, al fine di verificare l'efficacia del sistema di prevenzione e protezione aziendale, elaborare in forma statistica alcuni indicatori di rischio (UNI 7249):*

- numero assoluto di infortuni (N.), indica il numero degli infortuni annuali;*
- indice di frequenza (I.F.), che indica il numero di infortuni accaduti nell'anno in rapporto alle ore lavorate (x 1.000.000);*
- indice di Incidenza (I.I.), che indica il numero di infortuni accaduti nell'anno in rapporto al numero di addetti occupati per 100 (o x 1000);*
- indice di gravità (I.G.), che indica il numero di giornate perse in rapporto al numero di ore lavorate (x 1000).*

*E' utile confrontare gli indici di anno in anno per osservare l'andamento del fattore infortunistico aziendale. Inoltre utile confrontare il fenomeno infortunistico aziendale con i dati forniti dall'INAIL per valutare i dati rispetto alla media nazionale dello stesso comparto.*

# INFORTUNIO

COSTI  
DIRETTI



COSTI  
INDIRETTI

COSTI  
INFORTUNIO



# INFORTUNI



## COSTI DIRETTI

Sono associati in modo univoco all'oggetto di costo considerato quale l'incidente, l'infortunio o la malattia professionale:

- costi medici per l'infortunato (spese ospedaliere, consulti medici, riabilitazione, medicinali);
- integrazione dei salari per la quota non coperta da assicurazioni;
- danni subiti dai mezzi di produzione (macchinari, attrezzature, edifici, veicoli);
- valore della produzione per le interruzioni causate da incidenti;
- eventuale perdita di produttività del lavoratore infortunato dopo il suo ritorno al lavoro.



# INFORTUNI



## COSTI INDIRETTI

Costi indiretti possono essere:

- costi per scioperi o riduzione della produttività della forza lavoro dovuta all'elevata frequenza degli infortuni;
- costi degli straordinari necessari a recuperare il tempo perso a seguito dell'incidente e dell'assenza dei lavoratori infortunati;
- costo delle attività di indagine, compilazione di verbali e rapporti con le autorità di controllo;
- costi di retraining, e di recruiting nel caso in cui ai lavoratori infortunati venga modificata la mansione, a causa dell' elevato turnover del personale che sempre si verifica in ambienti di lavoro poco sicuri.

# INFORTUNI

## TASSO DI PREMIO INAIL E SGRAVIO PER LE AZIENDE CHE HANNO APPLICATO GLI ADEMPIMENTI



**Che cos'è lo sconto per prevenzione?** L'Inail premia con uno "sconto" denominato "oscillazione per prevenzione" (OT/24), le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia.

**A cosa serve?** L'"oscillazione per prevenzione" riduce il tasso di premio applicabile all'azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all'Inail. La riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue:

<b>Lavoratori-anno</b>	<b>Riduzione</b>
fino a 10	30%
da 11 a 50	23%
da 51 a 100	18%
da 101 a 200	15%
da 201 a 500	12%
oltre 500	7%

# INFORTUNI



## **Chi può beneficiarne?**

Su domanda, tutte le aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. In aggiunta, è necessario che l'azienda abbia effettuato, nell'anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.

**Come ottenere la riduzione?** La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso la sezione Servizi online presente sul sito [www.inail.it](http://www.inail.it) entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno-bisestile) dell'anno per il quale la riduzione è richiesta. Il facsimile del modello di domanda, che deve essere compilata solo online, è disponibile a fondo pagina e nella sezione Modulistica insieme alle relative Istruzioni per la compilazione.

# INFORTUNI



**Valutazione e decisione** L'Inail, entro i 120 giorni dal ricevimento della domanda, comunica all'azienda il provvedimento adottato. E' stato predisposto un elenco contenente i documenti che l'Istituto ritiene utile a dimostrare l'effettuazione degli interventi svolti, riportato nel modello OT24. Tale documentazione viene di norma richiesta, in fase di verifica, alle aziende che presentano l'istanza.

**Applicazione della riduzione** La riduzione riconosciuta dall'Inail opera solo per l'anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall'azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

**Requisiti** Per quanto riguarda la regolarità in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, il requisito s'intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce la domanda.

# LA FORMAZIONE... PERCHÈ



- **D. Lgs. 81/08 (art. 37).**
- **Accordo Conferenza Stato/Regioni del 21/12/2011 (pubblicato sulla G. U. il 12/01/2012).**

# LA FORMAZIONE... QUANDO




- Alla **costituzione** del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro (art. 37 D. Lgs. 81/08).
- Al **trasferimento** o al **cambio** di mansione (art. 37 D. Lgs. 81/08).
- All'**introduzione** di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi (art. 37 D. Lgs. 81/08).
- **Periodicamente** nell'arco dei 5 anni (Accordo Stato/Regioni del 21/12/2011).



# LA FORMAZIONE... MODALITÀ



## LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI



# LA FORMAZIONE... CONTENUTI



In riferimento al comma 1, lettera a) dell'articolo 37 del D. Lgs. 81/08 e all'Accordo Stato Regioni del 21/11/2012 la *formazione generale* deve trattare i seguenti argomenti:

- **Concetti di rischio**
- **Danno**
- **Prevenzione**
- **Protezione**
- **Organizzazione della prevenzione aziendale**
- **Diritti e doveri dei vari soggetti aziendali e relative sanzioni**
- **Organi di vigilanza, controllo e assistenza**

# LA FORMAZIONE... CONTENUTI



In riferimento al comma 1, lettera a) dell'articolo 37 del D. Lgs. 81/08 e all'Accordo Stato Regioni del 21/11/2012 la *formazione specifica* deve trattare i seguenti argomenti:

- **Meccanici generali**
- **Elettrici generali**
- **Macchine**
- **Attrezzature**
- **Cadute dall'alto**
- **Rischi da esplosione**
- **Rischi chimici**
- **Nebbie - Oli - Fumi - Vapori – Polveri**
- **Etichettatura**
- **Rischi cancerogeni**
- **Rischi biologici**
- **Rischi fisici**
- **Rumore**
- **Vibrazione**
- **Radiazioni**
- **Microclima e illuminazione.**
- **Videoterminali**
- **DPI**
- **Organizzazione del lavoro**
- **Ambienti di lavoro**
- **Stress lavoro-correlato**
- **Movimentazione manuale carichi**
- **Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto)**
- **Segnaletica**
- **Emergenze**
- **Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico**
- **Procedure esodo e incendi**
- **Procedure organizzative per il primo soccorso**
- **Incidenti e infortuni mancati**
- **Altri Rischi**

**Quali differenze tra  
formazione,  
informazione ed  
addestramento?**

# FORMAZIONE, INFORMAZIONE, ADDESTRAMENTO

**Definizione di «FORMAZIONE»** secondo il D. Lgs. 81/08: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

**Definizione di «INFORMAZIONE»** secondo il D. Lgs. 81/08: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.

**Definizione di «ADDESTRAMENTO»** secondo il D. Lgs. 81/08: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

# FORMAZIONE, INFORMAZIONE, ADDESTRAMENTO

PROCESSO TENDENTE A FAR CRESCERE L'INDIVIDUO  
ATTRAVERSO UN CAMBIAMENTO CHE OPERA SU 3 LIVELLI

**INFORMAZIONE  
LIVELLO 1**

**CONOSCENZE**

MODIFICA LA  
STRUTTURA  
CONOSCITIVA

**FORMAZIONE  
LIVELLO 2**

**CAPACITÀ**

SVILUPPO DELLA  
CAPACITÀ DI AGIRE

**ADDESTRAMENTO  
LIVELLO 3**

**COMPORAMENTI**

ATTEGGIAMENTI  
FAVOREVOLI AGLI  
OBIETTIVI DEL  
PROCESSO  
FORMATIVO

L'OBBLIGO DI LEGGE DERIVA DALL' ART. 37

**“IL DATORE DI LAVORO ASSICURA CHE CIASCUN LAVORATORE RICEVA UNA  
FORMAZIONE SUFFICIENTE ED ADEGUATA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA”**



# FORMAZIONE



## OBIETTIVI DELL' AZIONE FORMATIVA

la formazione deve intervenire sulle variabili “individuo” e “gruppo”, al fine di influenzarne il comportamento organizzativo attraverso la modifica:

- delle conoscenze e delle informazioni sui rischi dell'ambiente fisico e sociale;
- dell'esperienza e delle abilità nello svolgere le proprie mansioni in modo sicuro e nel rispondere in modo adeguato alle variazioni delle condizioni di rischio;
- dei principi, dei valori e degli atteggiamenti nei confronti della sicurezza in modo da favorire il cambiamento dei comportamenti.

# CONSULENTE PER LA SICUREZZA E SALUTE

**Ci sono sempre i  
problemi.. e bisogna  
essere sempre un passo  
avanti a loro..**



# CONSULENTE PER LA SICUREZZA E SALUTE

**È necessario fornire  
un supporto mirato alle aziende  
per ottimizzare la loro organizzazione  
analizzando gli specifici fabbisogni  
e selezionando le soluzioni ottimali**



# CONSULENZA TECNICA

## SERVIZI ALLE IMPRESE

**RILASSATI ...**  
a tutto il resto  
**PENSIAMO NOI!**

AREA CONSULENZA TECNICA
Sopralluoghi in azienda per check-up sicurezza
Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.)
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno (R.S.P.P.)
Redazione delle procedure di lavoro
Valutazione del rischio correlato all'uso di attrezzature e macchine
Valutazione del rischio incendio e redazione del piano di emergenza ed evacuazione
Consulenza e presentazione pratiche presso Vigili del Fuoco (C.P.I.)
Valutazione del rischio chimico e biologico
Valutazione del rischio rumore e vibrazioni meccaniche
Valutazione del rischio movimentazione e traino/spinta manuale dei carichi
Valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico agli arti superiori
Valutazione del rischio stress lavoro correlato
Valutazione del rischio per le lavoratrici gestanti
Valutazione dei rischi per attività condotte entro spazi e ambienti confinati
Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro

# CONSULENZA TECNICA

## SERVIZI ALLE IMPRESE

**RILASSATI ...**  
a tutto il resto  
**PENSIAMO NOI!**

AREA FORMAZIONE
Formazione responsabile del servizio di prevenzione e protezione/datore di lavoro
Formazione preposti e dirigenti
Formazione rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Formazione generale e specifica dei lavoratori (Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011)
Formazione addetti al primo soccorso
Formazione addetti antincendio
Formazione e addestramento all'utilizzo dei dispositivi di terza categoria
Formazione attrezzature (Accordo Stato – Regioni del 22/02/2012)
Formazione per lavori elettrici (PES-PAV-PEI)
Formazione su moduli tecnici specifici dei rischi di comparto

# CONSULENZA TECNICA

I CORSI EROGATI..

RILASSATI ...


a tutto il resto

PENSIAMO NOI!

**DATORE DI LAVORO  
LO SAI CHE LA FORMAZIONE PUÒ  
ESSERE FINANZIATA ?**







**NON SCHERZIAMO  
LA SICUREZZA SUL LAVORO  
È LA NOSTRA PRIMA SCELTA**

**APPROVED**



**L'AZIENDA È LA TUA FAMIGLIA  
METTIAMO IN AZIONE LA SICUREZZA**



**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**